



DESCRIZIONE PROGETTO

C.U.P.

PORTO DI BRINDISI:

B81B20001370005

COMPLETAMENTO DELLA INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST. 2° LOTTO.

CARATTERIZZAZIONE FONDALI MARINI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (CSA)

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO TECNICO

Ing. Francesco DI LEVERANO

PROGETTISTI dipendenti interni ADSPMAM - Dipartimento Tecnico sede di Brindisi:

ing. Marinella Conte

COLLABORATORI dipendenti interni ADSPMAM - Dipartimento Tecnico sede di Brindisi:

geom. Davide Boasso

NOME FILE

DATA EMISSIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

DATA REVISIONE

SCALA

giugno 2023

-



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA _____	3
CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO _____	3
Art. 1 - Oggetto dell'appalto _____	3
Art. 2 - Tipologia e ammontare dell'appalto _____	3
Art. 3 – categorie di lavoro _____	4
Art. 4 – Metodo di valutazione e compenso _____	4
CAPO II – DISCIPLINA DEL CONTRATTO _____	6
Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto _____	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto _____	6
Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto _____	6
Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore – direttore tecnico _____	7
Art. 9 - Norme generali per l'esecuzione _____	7
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE _____	8
Art. 10 – Consegna e inizio delle attività _____	8
Art. 11 – Prescrizioni relative agli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto _____	8
Art. 12 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni _____	8
Art. 13 - Proroghe _____	9
Art. 14 - Penali e premio di accelerazione _____	9
Art. 15 - Programma esecutivo delle attività _____	10
Art. 16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione _____	10
Art. 17 - Variazione del contratto _____	11
Art. 18 - Risoluzione del contratto _____	11
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA _____	13
Art. 19 - Anticipazioni _____	13
Art. 20 - Pagamenti in acconto _____	13
Art. 21 - Pagamenti a saldo _____	14
Art. 22 – Modalità di fatturazione _____	14
Art. 23 - Revisione dei prezzi _____	15
CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE _____	16
Art. 24 - Cauzione provvisoria _____	16
Art. 25 - Cauzione definitiva _____	16



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore _____	17
CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA _____	18
Art. 27 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza _____	18
Art. 28 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere _____	18
Art. 29 - Piano sostitutivo delle misure di sicurezza _____	19
Art. 30 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza _____	19
Art. 31 - Piano operativo di sicurezza _____	19
Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza _____	20
CAPO VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO _____	21
Art. 33 - Definizione delle controversie _____	21
Art. 34 - Accordo bonario e transazione _____	21
Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera _____	22
Art. 36 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) _____	23
Art. 37 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori _____	23
CAPO VIII - NORME FINALI _____	24
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore _____	24
Art. 39 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore _____	25
Art. 40 - Prescrizioni relative agli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto _____	25
Art. 41 - Custodia del cantiere _____	26
Art. 42 - Cartello di cantiere _____	26
Art. 43 - Tracciabilità dei pagamenti _____	26
Art. 44 - Spese contrattuali, imposte, tasse _____	26
Art. 45 - Trattamento dei dati personali _____	26
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE _____	27
CAPO IX – DESCRIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO _____	27
Art. 40 - Descrizione sommaria dei lavori e servizi _____	27
Art. 41 - Modalità di svolgimento dei lavori e servizi _____	27
Art. 42 – Bonifica bellica sistematica subacquea _____	28
Art. 43 – Perforazioni, campionamenti e analisi di laboratorio _____	28
Art. 44 - Gestione dei rifiuti _____	33
Art. 45 - Ripristino dell'area _____	33
Art. 46 - Restituzione dei dati _____	34
Art. 47 - Conoscenza delle condizioni locali e di gara _____	35



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Finalità dell'appalto è l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione ambientale di parte dei fondali del porto medio di Brindisi inclusi nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi (di seguito abbreviato in SIN), perimetrato con D.M. del 10 gennaio 2000.

Il servizio comprende, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- bonifica bellica sistematica subacquea (BSS) preventiva dei fondali interessati dalle attività d'indagine marino o sepolti nel relativo substrato;
- perforazioni con vibrocorer di fondali marini;
- campionamenti di sedimenti marini;
- analisi chimiche, fisiche, microbiologiche ed ecotossicologiche.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, i lavori, le forniture e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare le indagini secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole tecniche di settore e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 (Integrazione del contratto) del codice civile.

Art. 2 - Tipologia e ammontare dell'appalto

La tipologia dell'appalto è quella di **Appalto Misto**, del Codice dei Contratti, con **prevalenza di servizi**.

L'importo complessivo delle attività poste a base d'asta dell'appalto è pari a € 1.093.687,99 (euro unmilionenovantatremilaseicentottantasette/99) di cui € 855.157,35 (euro ottocentocinquantacinquemilacentocinquantasette/35) per servizi, € 222.057,31 (euro duecentoventiduemilacinquantasette/31) per lavori ed € 16.473,33 (euro sedicimilaquattrocentosettantatre/33) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta come risulta dal prospetto che segue:

ID	Importi	A corpo
	L.1 - Lavori di carotaggio	222.057,31 €
a)	<i>Totale lavori</i>	222.057,31 €
	S.1 - Servizi di bonifica	71.163,84 €
	S.2 - Servizi di laboratorio	783.993,51 €
b)	<i>Totale Servizi</i>	855.157,35 €
c)	<i>TOTALE Lavori e Servizi (a + b)</i>	1.077.214,66 € (*)
d)	<i>Oneri della sicurezza</i>	16.473,33 €
e)	IMPORTO TOTALE (c + d)	1.093.687,99 €

(*) di cui € 638.388,61 valutati come costi della mano d'opera



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'importo contrattuale è costituito dal *Totale* ($a + b$) indicato nella tabella sopra riportata, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, aumentato degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza (d), non soggetto a ribasso.

L'importo posto a base di gara è determinato mediante apposito computo estimativo e relativo elenco dei prezzi unitari contenente la descrizione dei singoli elementi costituenti la complessiva prestazione, con l'indicazione del relativo prezzo unitario.

La totalità dei costi concernente la completa esecuzione delle prestazioni di cui al computo metrico posto a base di gara e di quelle comunque necessarie per l'esecuzione dei servizi/lavori, ivi incluse le soste per cattive condizioni meteoriche, sono a carico dell'Appaltatore che è compensata dal corrispettivo di aggiudicazione; pertanto i servizi, i lavori e le obbligazioni oggetto di questo appalto sono **affidati a "corpo"** utilizzando il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e dell'art. 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

- Codice Identificativo della Gara _____;
- Codice Unico di Progetto CUP B81B20001370005;

Le modalità di aggiudicazione dell'appalto sono stabilite nei documenti di gara (Bando di gara, disciplinare tecnico).

Ai sensi del regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 28 novembre 2007 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) si identifica il seguente codice:

- Codice CPV principale: **71900000-7** (Servizi di laboratorio) per l'importo di **€ 783.993,51**;
- Codice CPV secondario: **45120000-4** (Trivellazioni e perforazioni di sondaggio) per l'importo di **€ 222.057,31**;
- Codice CPV secondario: **90523300-2** (Servizi di sminamento) per l'importo di **€ 71.163,84**.

La Stazione appaltante, a norma dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, affida l'appalto in oggetto tramite determina a contrarre o atto equivalente. A seguito dell'affidamento provvederà, ai fini dell'attribuzione di efficacia dello stesso e successiva stipula del contratto, alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario, dei requisiti previsti all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Art. 3 – categorie di lavoro

Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento generale d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., la quota di lavori prevista nell'appalto è riconducibile alla categoria di opere specializzate «OS 20-B» "Indagini geognostiche" per la quale è richiesto il possesso della Qualificazione SOA per la "I classifica" ai sensi dell'art. 61 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

L'incidenza della manodopera sui lavori risulta pari al 48,61 %, corrispondente ad € 107.931,77.

Art. 4 – Metodo di valutazione e compenso

I servizi, le opere, i lavori, le prestazioni e le provviste oggetto dell'appalto sono valutati e compensati a corpo, previa applicazione del ribasso percentuale di aggiudicazione alle voci contenute nell'elenco prezzi progettuale, ricavato utilizzando i prezzi da:

- Listino Prezzi Regione Puglia – anno 2023 (Delibera G.R. n. 413 del 28.03.2023);
- Listino Prezzi Regione Basilicata – anno 2023 (Delibera G.R. n. 197 del 30.03.2023);
- Listino Prezzi Regione Campania – anno 2023 (Delibera G.R. n. 50 del 08.02.2023);
- Listino Prezzi ARPA Puglia – anno 2019 (Delibera Direttore Generale n. 350 /2019);
- Listino Prezzi ARPA Basilicata – anno 2018 (Delibera G.R. n. 361 del 30.04.2018);
- Listino Prezzi ARPA Marche – anno 2022 (Determina n. 10/DG del 03.02.2022);
- Listino Prezzi ARPA Veneto – anno 2022 (Delibera G.R. n. 38 del 18.01.2023);
- Prezzario OOPP e Difesa Suolo Emilia Romagna – anno 2023 (Delibera G.R. n. 462 del 27.03.2023).

Tutti i prezzi ed il ribasso percentuale di gara si intendono, rispettivamente, accettati e formulati dall'O.E. in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Tutti i prezzi utilizzati sono assoggettati al ribasso percentuale di gara e sono comprensivi e compensativi di:

- tutti gli oneri, obblighi e spese che, a norma del presente Capitolato, sono a carico dell'O.E.;
- qualsiasi diritto, percentuale o quota spettante ad organismi, enti, associazioni, casse speciali o altro;



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- oneri per protezione del cantiere;
- utile di Impresa;
- maggiorazioni per lavorazioni notturne, festive e domenicali.

I prezzi si riferiscono ad attività relative a servizi e lavori eseguiti a perfetta regola d'arte con materiali di ottima qualità, nel rispetto delle norme di legge ed in esatta relazione allo scopo cui sono destinati. In particolare i prezzi contrattuali tra l'altro comprendono (salvo laddove esplicitamente diversamente riportato nella descrizione degli stessi):

- per i materiali eventualmente richiesti all'impresa, ogni spesa (per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, carichi, scarichi), nessuna eccettuata, che è sostenuta per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per i materiali d'armamento, tutti gli oneri e le spese per prelevarli dai siti in cui sono giacenti (magazzini o piazzali) e trasportarli nei luoghi di posa in opera;
- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi, utensili di mestiere, dispositivi di protezione individuali nonché per premi di assicurazioni sociali;
- per noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti all'uso;
- tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, ponteggi, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cava, di passaggio o deposito, di cantiere, di occupazione temporanea o di altra specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri ed obblighi già precedentemente specificati nel presente Capitolato Speciale.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO II – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale;
- la Direttiva Tecnica per la Bonifica Bellica Sistemica Subacquea GEN-BSS 001 del Ministero della Difesa (Ediz. 2020);
- l'Allegato A del d.m. Ambiente 7 novembre 2008;
- gli elaborati scritto-grafici costituenti il "Piano di indagine [...]" di cui all'art. 1;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- le polizze di garanzia di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e in particolare:

- il Codice dei contratti, approvato con d.lgs. n. 50/2016;
- il regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207/2010;
- il d.lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo delle attività, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e dell'eventuale subappalto (ove e se consentito dalla legge) e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei servizi e lavori, nei limiti e nel rispetto dell'art. 311 del d.P.R. n. 207/2010 e, se e per quanto applicabile, del Codice dei contratti;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del piano per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione delle attività.

L'O.E. è a conoscenza e ne prende atto che l'esecuzione delle attività contenute nel presente appalto possono subire rallentamenti e possono incontrare periodi di stand-by in funzione della specificità delle aree portuali interessate.

Le attività previste nel presente appalto coinvolgono, infatti, aree a terra e a mare rese disponibili sotto la giurisdizione e responsabilità della Committente per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità da parte di terzi e che non possono essere interrotti o pregiudicati in alcun modo. In virtù di tale specificità, si manifesta sin d'ora che hanno prevalenza sull'esecuzione dei servizi affidati con il presente appalto e non possono dar luogo all'O.E. di operare richieste onerose di alcun tipo, gli ormeggi in banchina o in rada ed i transiti delle navi e delle imbarcazioni in genere. La temporanea indisponibilità di parti di specchi acquei, di banchine, di piazzali, di viabilità e di infrastrutture in genere, legata al soddisfacimento dei requisiti di pubblica utilità che deve garantire la Committente non possono comportare richieste di indennizzo o maggior compenso alcuno da parte dell'O.E. che, accettando di partecipare all'affidamento dell'appalto, è consapevole delle potenziali difficoltà. Qualora si verificano indisponibilità temporanee di aree sulle quali poter effettuare le attività previste nel presente appalto, è obbligo per l'O.E. riprogrammare a suo onere e spese l'esecuzione di altre attività compatibili con le circostanze sopravvenute ovvero di eseguire le attività in altre aree rimaste libere. Qualora non vi siano le condizioni per poter effettuare nessuna delle attività contrattualizzate in nessuna delle aree previste, si procederà alla sospensione del servizio con conseguente fermo dei termini contrattuali.

Art. 8 - Rappresentante dell'appaltatore – direttore tecnico

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, unitamente alla trasmissione del conto dedicato relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari normativa antimafia (legge n. 136/10) e ss.mm.ii..

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente le attività, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali per l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le attività devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro/tipologia di servizio, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati del piano di indagine e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 10 – Consegna e inizio delle attività

Dopo la stipula del contratto l'avvio della prestazione è disposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) dietro preventiva autorizzazione del RUP, con la redazione di apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presentasse per la sottoscrizione del predetto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto si potrà fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma ogni altra azione al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione anticipata della prestazione, non appena divenuto efficace il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.

Art. 11 – Prescrizioni relative agli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto

All'atto della consegna dell'appalto, l'Appaltatore deve fornire alla D.L. l'elenco completo, con indicazione delle rispettive qualifiche e competenze, degli addetti - dei tecnici e operai - propri dipendenti, oltre che degli eventuali consulenti, che intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto, specificandone la mansione.

Le attività devono essere eseguite impiegando personale tecnico di provata capacità ed esperienza, nella quantità sufficiente a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere, oggetto dell'appalto, nei tempi contrattualmente stabiliti.

La D.L. ha facoltà di accertare le generalità di tutti coloro che sono presenti nel cantiere. Nel corso dell'appalto gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei sostituti devono essere sottoposti all'approvazione della D.L.. E' fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'appalto soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore, dai Subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o di soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e d'ogni altro genere; l'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e la diffida all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione alla D.L. dei documenti attestanti la posizione del personale proprio dipendente (elenco nominativi addetti impiegati, libro matricola, libro paga), rispetto agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, ivi compresi i mod. DM10 ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) o comunque documento dei singoli enti, al momento della consegna dell'appalto e comunque prima dell'emissione del certificato di pagamento relativo ai vari stati di avanzamento.

La D.L. ha inoltre facoltà di richiedere la presentazione dei documenti attestanti l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché le altre informazioni relative all'impiego di mano d'opera, sia da parte dell'Appaltatore che del Subappaltatore. I suddetti documenti devono essere presentati entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta.

Art. 12 - Termini per l'ultimazione delle prestazioni

Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, distribuiti come indicato di seguito:



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Attività	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
Bonifica bellica sistematica subacquea (BSS)						
Perforazioni, campionamenti e analisi di laboratorio						
Emissione Rapporti di Prova e valutazione dei risultati						

Nel calcolo del suddetto tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e/o ordinari impedimenti, anche di carattere climatico, che possono influire sull'andamento dell'appalto.

Art. 13 - Proroghe

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattualmente previsto, può richiedere la concessione di una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.

In deroga a quanto sopra previsto, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardiva richiesta.

La richiesta è presentata al D.E.C. il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del D.E.C..

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto della Stazione Appaltante entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del D.E.C. se questi non si esprime entro 5 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dell'esecuzione del contratto se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..

Nei casi di cui al secondo periodo, i termini di 10 giorni e di 5 giorni di cui al quarto periodo sono ridotti rispettivamente a 5 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai periodi primo, secondo o quinto costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14 - Penali e premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10%.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dalla D.E.C. per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 9, secondo oppure terzo periodo;
- nell'inizio delle attività per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 9, quarto periodo;
- nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.E.C.;
- nel rispetto dei termini imposti dalla D.E.C. per la ripetizione di parti non accettabili.

La penale irrogata ai sensi del precedente periodo, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto alle attività, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo delle prestazioni di cui all'articolo 13.

La penale di cui al secondo periodo, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo delle attività ancora da eseguire; la penale di cui al secondo periodo, lettera c) è applicata all'importo delle attività di ripetizione o di nuova esecuzione ordinate per rimediare a quelle non accettabili.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della D.E.C., immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei periodi primo e secondo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all'ultimazione anticipata dell'appalto, se la predetta ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e se l'esecuzione dell'appalto è conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore è riconosciuto un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di anticipo rispetto al termine di ultimazione contrattuale. E' escluso il riconoscimento del premio di accelerazione in riferimento ad eventuali riconoscimenti di proroghe richieste dall'O.E.

Art. 15 - Programma esecutivo delle attività

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione del contratto un proprio programma esecutivo delle attività da espletare, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e propria organizzazione lavorativa; tale programma, coerente con i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione, deve riportare, per ogni parte della prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento economico.

Il programma esecutivo delle attività dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della prestazione, e, in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte e/o laboratori estranei al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento della prestazione, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle aree comunque interessate dalle attività; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle attività intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, ove applicabile.

Il programma così predisposto deve essere approvato dal D.E.C., mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Nell'eventualità non fosse predisposto e presentato dall'Appaltatore il programma esecutivo delle attività si intenderà sostitutivo di detto documento il cronoprogramma di progetto.

Art. 16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della prestazione, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- a. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal D.E.C., o dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ove nominato;
- b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- c. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore stesso, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai periodi precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 17 - Variazione del contratto

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 22 comma 6 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Il DEC propone al RUP le eventuali modifiche nonché le eventuali varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. In tali casi vigono i commi 4 e 5 dell'art. 22 del DM 49/2018.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dell'appalto o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le attività e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle attività e il termine assegnato dal D.E.C. per compiere le prestazioni con la messa in mora di cui al precedente periodo.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell'appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

**LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E
REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO.
CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni fornite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazioni

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è riconosciuta all'O.E. un'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto.

L'anticipazione potrà essere erogata solo a seguito dell'effettivo avvio delle lavorazioni di cantiere con presenza continuativa di mezzi, addetti operativi e materiali necessari all'esecuzione dell'opera, ma è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle prestazioni effettuate, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al periodo successivo, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle attività è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo:

- a. il D.E.C. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori;
- b. il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle attività di cui alla lettera "a.", con l'indicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante – accertata la regolarità contributiva e l'assenza di eventuali altri impedimenti di natura debitoria – provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale di tipo elettronico.

Qualora le attività rimangano sospese per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo periodo.

In deroga alla previsione del primo periodo, qualora le prestazioni eseguite raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso periodo, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo delle prestazioni è contabilizzato nel conto finale.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a. all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
- b. qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento precedente;
- c. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d. all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui sopra, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.E.C. e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato e alle condizioni di cui ai periodi che seguono.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata - previa presentazione di regolare fattura fiscale - entro 30 (trenta) giorni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione di quanto affidato.

Art. 22 – Modalità di fatturazione

La fatturazione dovrà rispettare le seguenti disposizioni normative:

Split Payment: l'art. 1 comma 629, lett. B della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto all'O.E. verrà liquidato solo l'imponibile perché l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente.

È fatto obbligo a tutti gli appaltatori di annotare nelle fatture la dicitura "scissione dei pagamenti".

Contenuto obbligatorio della fattura: la fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione, dovrà contenere:

- la denominazione dell'Ente Committente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ADSPMAM;
- il numero della determina di impegno;
- il numero e la data di contratto;
- il numero dell'impegno;
- il codice identificativo di gara (CIG), da inserire nella sezione "dati ordine di acquisto";
- il codice univoco di progetto (CUP) se disponibile, da inserire nella sezione "dati ordine di acquisto";
- il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento, che deve coincidere con il conto dedicato dichiarato dall'O.E. in sede contrattuale;
- la scadenza del pagamento.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fatturazione elettronica: Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. Tutte le fatture dovranno essere redatte in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 e trasmesse attraverso l'apposita Piattaforma Ministeriale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità ai sensi del 2° comma dell'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 23 - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio **superiore al cinque per cento**, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura **dell'ottanta per cento della variazione**, in relazione alla prestazione principale.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO V – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Cauzione provvisoria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, del d.lgs. n. 50/2016, deve essere presentata cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prestarsi, giuste prescrizioni del predetto art. 93 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 regolarmente autorizzato dal Ministero delle dell'Economia e delle Finanze ad emettere cauzioni.

La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui ai precedenti periodi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Art. 25 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti attestanti l'avanzamento e l'avvenuta esecuzione di lavori, in originale o in copia autentica.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei periodi primo e terzo qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività previste dalla prestazione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata adeguata all'entità dell'appalto;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

In materia di garanzie assicurative trovano applicazione tutte le norme di legge e regolamentari compatibili con l'appalto in oggetto.

Le garanzie di cui ai periodi terzo e quarto, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di avvio delle prestazioni se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81 del 2008;
- d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- e) il piano sostitutivo delle misure di sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, ove ne ricorra la necessità;
- g) un'autocertificazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza.

Entro gli stessi termini di cui al primo periodo, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione, se nominato, altrimenti al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo e i recapiti:

- del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 81 del 2008.

In relazione alla forma giuridica dell'appaltatore, gli adempimenti di cui ai precedenti periodi devono essere assolti dai soggetti a ciò obbligati ai sensi di legge.

Art. 28 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.); l'Affidatario dovrà pertanto approntare tutte le misure (igieniche, di protezione collettiva ed individuale, di emergenza ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di attività, sia per il proprio personale incaricato, sia per il personale esterno (personale AdSP MAM, D.E.C., o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l'esecuzione del servizio.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In particolare, per le attività subacquee, l'appaltatore è tenuto al rispetto delle procedure di cui alla norma *UNI 11366: 2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative*.

L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, anche gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate agli eventuali subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare le attività se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 39, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

Art. 29 - Piano sostitutivo delle misure di sicurezza

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro quindici giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso delle attività (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifica la presenza di pluralità di imprese, la Stazione Appaltante procederà – ove previsto - alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o di documento analogo per le attività in mare pertinente alla natura delle prestazioni.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza, ove nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Art. 30 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza

L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano sostitutivo di sicurezza di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008 o dell'eventuale PSC/documento analogo, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 31 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio delle prestazioni deve predisporre e consegnare al D.E.C. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato d.lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle attività rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato d.lgs. n. 81 del 2008.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al d.lgs. n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Definizione delle controversie

La definizione di tutte le controversie eventualmente derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di BARI ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 34 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondo le modalità definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo sia superiore a 200.000 euro, è acquisito il parere in via legale dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione può essere formulata sia dall'O.E. che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'O.E., in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle attività, e in particolare:

- a) nell'esecuzione della quota lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ogni momento il D.E.C., per suo tramite il RUP, può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale degli eventuali subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al periodo precedente comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al terzo periodo che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 36 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante, mediante il numero di partita I.V.A..

L'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, devono comunicare – prima della sottoscrizione del contratto – le seguenti informazioni:

- il / i contratto / i collettivo / i nazionale di lavoro (CCNL) applicato/i;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'articolo 30 c. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile / Cassa di previdenza specifica da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile / Cassa di previdenza, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del compenso spettante all'appaltatore trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile /Cassa di previdenza come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al terzo periodo.

Art. 37 - Risoluzione del contratto - esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art.108 del d.lgs. n. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con P.E.C., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.E.C. e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle prestazioni, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca delle abilitazioni / iscrizioni / certificazioni necessarie all'esecuzione delle prestazioni, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico ANAC.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) **la produzione al DEC, entro 7 giorni dall'aggiudicazione**, del programma dettagliato che definisca compiutamente le tempistiche di perforazione e campionamento e le metodologie di analisi che l'O.E. intende adottare, in ossequio al dm 7 novembre 2008;
- b) **la partecipazione del direttore tecnico dell'O.E.** agli incontri preliminari alle operazioni di perforazione e campionamento che si terranno con ISPRA e ARPA ai fini della valutazione della proposta metodologica e temporale presentata dall'O.E.;
- c) **l'obbligo di uniformare le metodiche e le tempistiche di campionamento e analisi** con quanto definito in sede di incontro con ISPRA e ARPA;
- d) la tempestiva richiesta, **da espletarsi al più nei primi 7 giorni** a partire dalla consegna del servizio, e la conseguente acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto (parere vincolante per l'esecuzione della BSS, ordinanza della competente Capitaneria di Porto, acquisizione dei permessi di accesso in Porto per personale e mezzi utilizzati, ecc.);
- e) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.E.C., in conformità alle pattuizioni contrattuali, richiedendo allo stesso D.E.C. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere o dai computi. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto con le modalità di legge;
- f) ogni apprestamento per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le attività prestabilite, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei mezzi e delle persone addette ai lavori tutti;
- g) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;
- h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- j) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza delle attività;
- k) osservare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di:
 - esecuzione di bonifica bellica;
 - esecuzione di analisi di laboratorio atte ad effettuare la caratterizzazione delle matrici ambientali;
 - rimozione, trasporto e caratterizzazione dei rifiuti;
 - confezione e trasferimento, a temperatura idonea, di campioni anche di controprova alla struttura che eventualmente sarà individuata dalla Stazione appaltante;
- l) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- m) sottoporre tutti i lavoratori dipendenti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 39 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal D.E.C., subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al D.E.C. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali prestazioni previste e ordinate in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal D.E.C..

Sono a carico dell'O.E., gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, e quelli derivanti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; sono inoltre a carico dell'O.E. anche gli oneri per:

- autorizzazioni e permessi rilasciati da Capitaneria di Porto e dalla Committente;
- osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- poiché diverse aree del porto di Brindisi sono assoggettate a controllo e regolamentazione degli accessi, in quanto rientranti nell'ambito della perimetrazione di Security marittima all'interno della quale si applica il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e delle strutture portuali (ISPS – International Ship Port Security Code) è onere dell'O.E. chiedere con un anticipo di almeno 7 giorni i permessi di accesso in porto per il personale ed i mezzi utilizzati nel presente appalto, tramite la piattaforma telematica Gaia messa a disposizione dalla Committente sul proprio sito istituzionale.

L'O.E. si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito al presente appalto, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 40 - Prescrizioni relative agli addetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto

All'atto della consegna dell'appalto, l'Appaltatore deve fornire al DEC l'elenco completo, con indicazione delle rispettive qualifiche e competenze, degli addetti - dei tecnici e operai - propri dipendenti, oltre che degli eventuali consulenti, che intende impiegare per l'esecuzione dell'appalto, specificandone la mansione.

Le attività devono essere eseguite impiegando personale tecnico di provata capacità ed esperienza, nella quantità sufficiente a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere, oggetto dell'appalto, nei tempi contrattualmente stabiliti.

Il DEC ha facoltà di accertare le generalità di tutti coloro che sono presenti nel cantiere. Nel corso dell'appalto gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei sostituti devono essere sottoposti all'approvazione del DEC. E' fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'appalto soggetti diversi dai dipendenti dell'Appaltatore, dai Subappaltatori e dai dipendenti di questi ultimi, o di soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e d'ogni altro genere; l'inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e la diffida all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto alla presentazione al DEC dei documenti attestanti la posizione del personale proprio dipendente (elenco nominativi addetti impiegati, libro matricola, libro paga), rispetto agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, ivi compresi i mod. DM10 ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) o comunque documento dei singoli enti, al momento della consegna dell'appalto e comunque prima dell'emissione del certificato di pagamento relativo ai vari stati di avanzamento.

Il DEC ha inoltre facoltà di richiedere la presentazione dei documenti attestanti l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché le altre informazioni relative all'impiego di mano d'opera, sia da parte dell'Appaltatore che del Subappaltatore. I suddetti documenti devono essere presentati entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 41 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività e fino alla conclusione dell'appalto.

Art. 42 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del primo giugno 1990, n. 1729/UL.

Il cartello di cantiere deve essere aggiornato in relazione all'eventuale mutamento delle informazioni sullo stesso riportate.

Art. 43 - Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla richiesta ai fini della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione - se successiva - comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

In tutti i casi di inadempienza trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, nonché, nelle fattispecie previste dalla norma, la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 44 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del contratto;
- c) le eventuali tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione delle prestazioni;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai periodi primo e secondo, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 45 - Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della Legge n. 675/96 e del d.lgs. n. 196/2003, la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nelle proprie banche dati ai fini dello svolgimento di eventuali future procedure finalizzate all'instaurazione di rapporti contrattuali e commerciali.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO IX – DESCRIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Art. 46 - Descrizione sommaria dei lavori e servizi

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, le somministrazioni, i trasporti ed i noli occorrenti per l'esecuzione di:

- bonifica bellica sistematica subacquea (BSS) preventiva dei fondali interessati dalle attività d'indagine marino o sepolti nel relativo substrato;
- perforazioni a carotaggio continuo dei fondali;
- campionamenti di sedimento marino;
- analisi chimiche, fisiche, microbiologiche e d ecotossicologiche.

I lavori e servizi come sopra sommariamente descritti sono meglio illustrati negli elaborati di piano, salvo più precise indicazioni che, all'atto dell'esecuzione, potranno essere impartite dal D.E.C..

Art. 47 - Modalità di svolgimento dei lavori e servizi

Per le modalità di svolgimento dei lavori e servizi sopra riportati l'appaltatore deve rigorosamente attenersi a quanto riportato negli elaborati di piano che qui si intendono integralmente riportati e da considerarsi parte integrante del presente Capitolato speciale.

Le attività di bonifica, indagine, campionamento ed analisi volte alla caratterizzazione ambientale dei fondali portuali oggetto d'intervento dovranno, comunque, essere svolte secondo le specifiche norme di settore ed in particolare nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di seguito indicati:

- Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica Subacquea GEN-BSS 001 (ediz. 2020) del Ministero della Difesa;
- Norma UNI 11366: 2010 - Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - Procedure operative;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2008.

Le attività saranno condotte nel rispetto, oltre che delle indicazioni contenute nel piano e nei suddetti documenti, anche di quelle delle "Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche" emanate dall'Associazione Geotecnica Italiana e del d.lgs. n. 152/2006.

Le raccomandazioni e le indicazioni contenute nei suddetti documenti si danno per accettate da parte dell'Impresa affidataria che dichiara, in uno alla firma del contratto, di conoscerle perfettamente.

L'impresa deve assicurare, a proprie spese, durante tutte le fasi di sondaggio (installazione cantiere, perforazione, ecc.), l'assistenza di un proprio geologo per ciascuna macchina di perforazione. Tale requisito è elemento fondamentale per l'aggiudicazione delle attività.

Nell'esecuzione del contratto, l'attività dell'Affidatario sarà coordinata e diretta dal D.E.C., nominato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM), o comunque da persona da questi indicata.

Prima dell'avvio delle indagini, dovranno essere condotte a cura dell'Affidatario tutte le attività necessarie affinché l'esecuzione delle stesse avvenga in condizioni di sicurezza per i lavoratori impegnati.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Per una migliore gestione ed un corretto svolgimento delle attività, entro 7 (sette) giorni dalla data di aggiudicazione, il soggetto affidatario dovrà presentare, per l'approvazione da parte dell'AdSP MAM e per questa del D.E.C. un dettagliato "Programma esecutivo delle attività" vincolante, con indicazione settimanale delle lavorazioni che si intendono effettuare.

Il suddetto programma dovrà indicare, per ognuna delle settimane interessate:

1. le attività che saranno svolte;
2. le aree interessate;
3. il gruppo di lavoro, il tipo di personale, i mezzi e le attrezzature impiegati.

L'AdSP MAM si riserva il diritto di apportare al suddetto programma tutte le modifiche utili o necessarie per la corretta esecuzione del servizio ed il coordinamento di tutti i soggetti interessati.

Art. 48 – Bonifica bellica sistematica subacquea

L'attività di bonifica bellica sistematica subacquea dovrà essere eseguita da Impresa specializzata iscritta al vigente Albo imprese specializzate in bonifica bellica sistematica subacquea (istituito ai sensi della legge 1 ottobre 2012, n. 177 - regolamentato con d.interm. 11 maggio 2015, n. 82), in conformità a quanto indicato dalla Direttiva Tecnica per la Bonifica Bellica Sistematica Subacquea GEN-BSS 001 del Ministero della Difesa (Ediz. 2020), nonché in completa osservanza del parere vincolante che per la ricognizione sarà rilasciato dal GENIODIFE (MARICOMLOG).

Art. 49 – Perforazioni, campionamenti e analisi di laboratorio

Le attività di prelievo, campionamento, trattamento, conservazione e analisi dei campioni dovranno essere condotte ossequiosamente secondo le specifiche dell'Allegato A al d.m. 7 novembre 2008.

Quale regola generale si intende che i materiali, i macchinari, le apparecchiature, i prodotti ed i componenti occorrenti per l'esecuzione del piano rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nel presente capitolato.

Come regola generale, l'appaltatore deve sempre attenersi nell'esecuzione del servizio alle migliori e più moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nella relazione del citato Piano di Caratterizzazione e nell'elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti compresi nei prezzi offerti.

Per tutte le attività, per le quali non siano prescritte speciali norme dal presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà, in accordo con la D.E.C., seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata.

Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.E.C..

I mezzi di perforazione devono essere di potenza adeguata ed attrezzati per raggiungere le profondità necessarie; qualora le attrezzature installate nel cantiere di perforazione non fossero ritenute idonee allo scopo, la D.E.C. ha facoltà di richiederne l'immediata sostituzione, sospendendo i lavori sino a sostituzione avvenuta, senza che la Ditta appaltatrice possa vantare alcun sovrapprezzo o compenso.

Le perforazioni dovranno essere eseguite nei punti indicati dal piano e comunque coincidenti con quelli interessati dalla BSS condotta nella prima fase delle attività in appalto, in base al programma di indagine.

Rimarrà comunque facoltà della D.E.C. variare l'ubicazione dei punti di perforazione, nei limiti consentiti dall'avvenuta BSS (i punti di perforazione dovranno ricadere in ogni caso all'interno della superficie indagata ai fini della bonifica bellica), in funzione delle maggiori conoscenze che si avranno durante la fase esecutiva delle indagini, senza che la Ditta Appaltatrice possa vantare alcun sovrapprezzo o compenso.

La Stazione Appaltante e, per questa, la D.E.C. si riserva durante l'esecuzione dell'appalto, di consegnare - mediante ordine di servizio - quegli elaborati che riterrà necessari per la esecuzione dell'intervento quali, ad esempio, Piani Operativi di Campionamento.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il mezzo nautico da utilizzarsi deve essere di dimensioni adeguate ad accogliere la macchina e l'attrezzatura per i sondaggi, la strumentazione di campionamento o comunque di supporto nonché eventualmente il personale tecnico impiegato anche nell'attività di preparazione del campione.

Tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del programma dovranno obbligatoriamente essere presenti in cantiere al momento dell'esecuzione dell'appalto, secondo il programma stabilito d'intesa con la D.E.C..

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di ottemperare a quanto contenuto nel programma di sondaggio, a quanto stabilito in sede di incontri preliminari con ISPRA e ARPA ed a quanto di volta in volta prescritto dalla D.E.C., pena, in casi estremi, l'immediata rescissione del contratto d'appalto da parte dell'Amministrazione Appaltante per colpa grave del O.E..

Le perforazioni dovranno essere svolte esclusivamente mediante vibrocorer, con liner interno in polietilene inerte, polipropilene o policarbonato di lunghezza all'asta utilizzata.

Tutte le fasi di perforazione e campionamento dovranno essere eseguite da personale specializzato dotato di strumentazione adeguata.

Nell'esecuzione delle perforazioni dovranno essere rispettate le "Raccomandazioni sulla Programmazione ed Esecuzione delle Indagini Geotecniche" emanate dall'Associazione Geotecnica Italiana nel 1977.

Dovranno essere verificate funzionalità e pulizia di tutte le apparecchiature utilizzate. Gli strumenti e le attrezzature impiegati nelle diverse operazioni dovranno essere costruiti con materiali e modalità tali che il loro impiego non modifichi le caratteristiche della matrice ambientale e la concentrazione delle sostanze contaminanti. Si dovrà evitare la diffusione della contaminazione nell'ambiente circostante e nella matrice ambientale campionata (cross-contamination) durante le operazioni di perforazione, allestimento e prelievo dei campioni. A tal fine dovrà essere sempre controllata l'assenza di perdite di oli, lubrificanti e altre sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le attrezzature utilizzate durante il campionamento; nel caso di perdite dovrà essere verificato che queste non producano contaminazione del sedimento prelevato.

Tutte le informazioni relative alle attività svolte dovranno essere riportate – quotidianamente – in un verbale.

Nei verbali giornalieri dovranno essere riportati, altresì, l'elenco del personale e dei mezzi e la descrizione dei materiali e delle principali attrezzature utilizzati durante le operazioni di prelievo e campionamento.

A prescindere dalla lunghezza del carotiere, la lunghezza delle singole manovre sarà comunque stabilita di volta in volta dal Direttore Tecnico, d'intesa con la D.E.C..

Ogni manovra sarà di norma pari a 0,50 m circa. Le carote estratte dovranno essere descritte e fotografate.

Il carotaggio dovrà essere effettuato con metodi di perforazione a secco senza fluido di perforazione, usando un carotiere di diametro idoneo a prelevare campioni indisturbati ed evitando fenomeni di surriscaldamento.

A fronte di questa voce verranno eseguiti i lavaggi di: carotiere, e rivestimenti metallici, prima dell'inizio della perforazione e ad ogni manovra di carotaggio; la pulizia dei contenitori e dell'impianto per l'eventuale acqua di circolazione di perforazione, prima dell'inizio di ogni sondaggio.

Alla fine di ogni perforazione saranno decontaminati tutti gli attrezzi e gli utensili che hanno operato in superficie, mentre gli attrezzi e gli utensili che hanno operato in profondità nel perforo saranno decontaminati ad ogni "battuta". Tali operazioni saranno compiute con acqua in pressione per mezzo di un'idropulitrice. Le apparecchiature dovranno essere asciugate mediante evaporazione naturale o in caso di condizioni climatiche che non garantiscano l'evaporazione, con carta da filtro esente da contaminazione. In caso di eventi meteorici, le operazioni di decontaminazione dovranno essere effettuate al riparo dalle acque di pioggia al fine di garantire assenza di alterazioni del campione. Utensili che non possono essere decontaminati per la presenza di superfici non facilmente pulibili (funi, guanti) dovranno essere eliminati al termine di ogni trivellazione. Al termine delle operazioni o in attesa di essere riutilizzati gli attrezzi e le apparecchiature decontaminati dovranno essere conservati in condizioni tali da evitare la contaminazione. Per la decontaminazione delle attrezzature dovrà essere predisposta un'area delimitata e impermeabilizzata con teli, posta ad una distanza dall'area di campionamento sufficiente ad evitare la diffusione dell'inquinamento alle matrici campionate.

Gli oneri per l'esecuzione del ciclo di pulizia dell'attrezzatura di perforazione si intendono a carico dell'affidatario.



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le percentuali di recupero del carotaggio dovranno essere superiori al 90% nei terreni coesivi e non inferiore al 70% nei materiali sciolti. Qualora il recupero non fosse ritenuto idoneo dalla D.E.C., questa avrà facoltà di richiedere la sostituzione delle attrezzature di perforazione con altre ritenute idonee od anche la sostituzione del sondatore.

Nel carotaggio saranno sempre impiegati rivestimenti metallici; la messa in opera di ciascun spezzone di rivestimento deve essere tale da non lasciare mai il foro non rivestito. Il diametro dei rivestimenti sarà tale da permettere l'uso dei campionatori idonei e di quant'altro necessario per effettuare le prove previste dal piano.

In presenza di foro poco stabile l'operatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurarne la stabilità.

Nell'esecuzione dei campionamenti dei materiali interrati, occorre adottare cautele al fine di non provocare la diffusione di inquinanti a seguito di eventi accidentali quali la rottura di fusti interrati.

La formazione dei campioni medi compositi da sottoporre alle analisi prevede il pretrattamento con operazioni di omogeneizzazione, quartatura e mineralizzazione.

Su richiesta della D.E.C. la perforazione a carotaggio continuo potrà essere interrotta in qualsiasi momento, per seguire una misura della quota del fondo foro. A tale scopo dovrà essere obbligatoriamente sempre presente in cantiere uno scandaglio quotato di lunghezza adeguata.

Nel caso di perforazioni non ultimate a fine giornata lavorativa, al momento di interrompere i lavori si dovrà proteggere il foro da eventuali contaminazioni esterne.

Le operazioni di perforazione e campionamento dovranno inoltre essere interrotte in caso di pioggia, ponendo cura a proteggere il foro ed i materiali già estratti dal contatto con l'acqua piovana. Si dovrà altresì proteggere il foro da ingressi di materiale dalla superficie.

La ditta esecutrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, allo smaltimento del materiale derivante dalle operazioni di sondaggio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) previa caratterizzazione dello stesso.

Per ogni sondaggio, mediante una scheda appositamente predisposta dall'appaltatore, dovranno essere forniti alla D.E.C. i seguenti dati:

- coordinate georeferenziate del punto di sondaggio;
- data di inizio e fine della perforazione;
- caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione;
- metodi di perforazione impiegati nei diversi tratti;
- profondità delle singole manovre;
- tipo e diametro dei rivestimenti;
- profondità di prelievo dei campioni indisturbati;
- caratteristiche geologiche dei terreni attraversati;
- quant'altro possa essere rilevato in campagna;
- indicazioni delle profondità di perforazione e di tutto quello che riguarda le prove in situ eventualmente eseguite (misure di permeabilità, prove in foro, ecc.).

La misurazione della profondità delle indagini sarà effettuata dal piano del fondale alla quota di fondo scavo.

Le perforazioni dovranno essere eseguite evitando l'immissione nel sottosuolo di composti estranei, adottando i seguenti accorgimenti:

- rimozione dei lubrificanti dalle zone filettate;
- uso di rivestimenti, corone e scarpe non verniciate;
- eliminazione di gocciolamenti di oli dalle parti idrauliche;



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- pulizia dei contenitori per l'acqua;
- pulizia di tutte le parti delle attrezzature tra un campionamento e il successivo.

La Ditta appaltatrice dovrà predisporre e produrre all'Amministrazione appaltante – ad ultimazione delle attività di perforazione:

- la planimetria con l'esatta ubicazione dei punti di prelievo, posizionati con idonea apparecchiatura topografica e localizzazione satellitare con metodologia D.G.P.S. (Differential Global Positioning System). Tale planimetria deve essere prodotta in unica copia su carta in scala 1:1000 e 1:500 e, firmata digitalmente, su supporto informatico;
- una scheda, redatta dal tecnico (geologo) dell'impresa appaltatrice, per ciascuna carota, contenente il numero di identificazione, l'indicazione del punto di prelievo, le misure, una breve descrizione, eventuali annotazioni e corredata dalla fotografia della carota;
- una scheda, per ciascun campione, contenente il numero di identificazione, l'indicazione dell'area unitaria, dei punti di prelievo delle carote di provenienza, delle quote di prelievo sia assolute che relative alle carote, una breve descrizione, eventuali annotazioni e corredata dalla fotografia dello stesso campione medio;
- un elenco riepilogativo dei campioni predisposti contenente, per ciascuno di essi, il numero di identificazione, l'indicazione dell'area unitaria, della quota di prelievo relativa alle carote di provenienza.

E' altresì compreso l'ausilio di idoneo personale (tecnico di laboratorio) e materiale occorrente per il prelievo, la preparazione e l'invio dei campioni al laboratorio d'analisi nonché alla struttura cui sarà eventualmente affidata la conservazione dei campioni di controprova, con le modalità e nei contenitori indicati dalla stessa struttura, alla fornitura dei contenitori medesimi, all'etichettatura dei campioni, all'apertura, alla loro fotografia, alle assicurazioni di legge ed ad ogni e qualsiasi altro onere, con la sola eccezione del pagamento del corrispettivo relativo all'eventuale esecuzione degli esami di laboratorio limitatamente alle controanalisi e degli oneri per la conservazione dei campioni di controprova che l'Amministrazione aggiudicatrice effettuerà direttamente alla struttura che sarà individuata.

Le operazioni di campionamento, preparazione dei campioni, relativi trattamento e conservazione dovranno essere eseguite seguendo quanto riportato nell'Allegato A del d.m. Ambiente 7 novembre 2008.

I campioni saranno preparati facendo uso di opportuna paletta di acciaio inox e di teli di polietilene di provata resistenza e di adeguata capacità, per l'omogeneizzazione del campione. Al fine di evitare fenomeni di cross-contamination, le attrezzature per il prelievo dei campioni saranno bonificate tra un campionamento ed il successivo, secondo le seguenti operazioni di campo:

1. i fogli di polietilene usati come base di appoggio delle carote saranno rinnovati ad ogni prelievo;
2. i campioni saranno preparati facendo uso di opportuna paletta di acciaio inox;
3. la paletta di acciaio, dopo la preparazione delle aliquote previste per ogni singolo campione, sarà lavata facendo uso di solvente acetone e successivamente di acqua potabile e asciugata;
4. il carotiere, dopo l'estrazione della carota, sarà lavato con idropulitura termica a vapore (temperatura 100° circa) e lasciato asciugare all'aria prima della successiva operazione di carotaggio.

I criteri di campionamento dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di caratterizzazione dei sedimenti portuali.

Le procedure analitiche che saranno utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati dovranno essere scelte fra quelle più aggiornate riportate nei protocolli nazionali e/o internazionali (es: Epa, Iso, Uni En, Apat/Irsa-Cnr, Astm, ecc.), o comunque dovranno essere di validità internazionalmente riconosciuta se esistenti. In assenza di un protocollo come sopra specificato la validità della procedura utilizzata dovrà essere documentata.

Saranno comunque riportate, sui certificati di prova, le metodologie adottate ed eventuali modifiche rispetto a protocolli nazionali ed internazionali di riferimento.

I laboratori privati che eseguiranno le prove dovranno essere in possesso dell'accreditamento, secondo la norma Uni En Iso/lec 17025/2005, almeno per le determinazioni dei parametri prioritari, relativi alla matrice specifica dei campioni da analizzare (granulometria, metalli, IPA, PCB e idrocarburi).



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I campioni di sedimento, per le determinazioni di laboratorio e per controllo, saranno prelevati in due aliquote del volume di 1.000 ml, conservati in contenitori di vetro o plastica (campione di controllo e campione per il laboratorio) oltre al campione eventualmente richiesto dall'Ente preposto alla eventuale validazione delle analisi.

L'aliquota del campione da sottoporre ad analisi, così come per il campione di controllo, sarà confezionato scartando in campo eventuali ciottoli e materiale grossolano di diametro maggiore a circa 2 cm. I campioni così raccolti e destinati all'immediato controllo analitico saranno mantenuti ad una temperatura pari a circa 4 °C, evitando una lunga esposizione alla luce, per la consegna al laboratorio incaricato.

Il campione di controllo dovrà essere trasportato, in condizioni chimico-fisiche inalterate, a cura e spese della ditta aggiudicataria al laboratorio indicato dalla Stazione appaltante, deputato alla eventuale conservazione dello stesso fino alla conclusione del procedimento.

Per ogni campione, e campione di controllo, verrà applicata un'etichetta in cui saranno indicati in modo indelebile:

- designazione del cantiere;
- designazione del foro di sondaggio;
- identificazione univoca dei campioni;
- profondità e temperatura di campionamento;
- data/ora di prelievo.

Tutti i dati relativi al campionamento saranno indicati nel verbale giornaliero per la raccolta organizzata delle informazioni di campo, che servirà per i database finali.

Dovranno essere rispettate le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni secondo criteri di qualità che assicurino:

- assenza di contaminazione derivante dall'ambiente circostante o dagli strumenti impiegati per il campionamento e prelievo;
- assenza di perdite di sostanze inquinanti sulle pareti dei campionatori o dei contenitori;
- protezione del campione da contaminazione derivante da cessione dei contenitori;
- adeguata temperatura al momento del prelievo per evitare la dispersione delle sostanze volatili;
- adeguata temperatura di conservazione dei campioni;
- assenza di alterazioni biologiche nel corso dell'immagazzinamento e conservazione;
- assenza in qualunque fase di modificazioni chimico-fisiche delle sostanze;
- pulizia degli strumenti e attrezzi usati per il campionamento, il prelievo, il trasporto e la conservazione.

Le analisi previste dovranno essere eseguite da laboratori accreditati ACCREDIA.

Tutte le attività, in particolare quelle analitiche, dovranno essere gestite nel rispetto dei protocolli che assicurano la qualità del dato e tutte le attività previste dovranno essere condotte secondo procedure che si ispirano ai principi della norma UNI EN ISO 9001: 2015.

Dovranno essere esplicitati i limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche utilizzate.

Le analisi chimiche dovranno essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite.

Le concentrazioni degli analiti ricercati dovranno essere confrontate, al fine di rilevare l'eventuale contaminazione, con i limiti di intervento stabiliti dall'ISPRA (ex ICRAM) con riguardo ai sedimenti marini del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi (documento ICRAM *CII-Pr-PU-B-standard sedimenti-01.01* del 29.03.2004) e con i limiti previsti dalla vigente normativa in materie di bonifiche relativi alla specifica destinazione d'uso dell'area oggetto di indagine (Concentrazioni Soglia di Contaminazione - Tab. 1b dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del d.lgs. n. 152/2006).



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURAZIONE PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

I campioni di sedimento da portare in laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo). Inoltre, le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.

Per la caratterizzazione granulometrica dovrà essere utilizzata una delle metodiche indicate dalla Linea Guida SNPA 18/2018 "Analisi granulometriche dei sedimenti marini" (<https://www.snpambiente.it/2018/12/06/analisi-granulometriche-dei-sedimenti-marini/>).

Le specie test da utilizzare per le analisi eco-tossicologiche - a discrezione di ARPA Puglia che effettuerà la validazione della caratterizzazione - potranno essere scelte anche tra quelle contemplate dal D.m. n. 173/2016 e dai relativi allegati, senza ulteriori oneri e/o costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante. Dovranno essere comunque riportate, sui certificati di prova, le metodologie adottate ed eventuali modifiche rispetto a protocolli nazionali ed internazionali di riferimento.

Resta piena ed assoluta facoltà dell'Amministrazione appaltante di apportare tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che si ritenessero utili nell'interesse dell'intervento senza che per ciò l'Impresa possa accampare diritti di sorta per compensi speciali od aumento di prezzi, all'infuori del pagamento dei lavori in base ai prezzi a corpo, sempre depurati dal ribasso contrattuale.

Art. 50 - Gestione dei rifiuti

Al termine delle operazioni di indagine, tutti i materiali impiegati dovranno essere opportunamente decontaminati e/o smaltiti a cura dell'Appaltatore. I rifiuti solidi eventualmente provenienti dalle attività di perforazione, campionamento, analisi e dalle ulteriori prove di campo eseguite, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione, trasporto e smaltimento di rifiuti.

I rifiuti verranno temporaneamente stoccati in sito e successivamente smaltiti dall'Appaltatore, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 – Parte IV. L'impresa affidataria assumerà i compiti e le responsabilità di 'produttore' nonché 'detentore' dei rifiuti prodotti all'interno del cantiere e dovrà provvedere alla completa gestione operativa e amministrativa degli stessi che compete a tali figure, dalla produzione allo smaltimento, con particolare riferimento a:

- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti prodotti (terreni, acque, cassette catalogatrici, contenitori, ecc.);
- obblighi relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

I rifiuti liquidi dovranno essere codificati e caratterizzati e inviati a impianto di destinazione finale.

Nelle attività previste nel presente piano di caratterizzazione sono da considerarsi come rifiuti tutti i residui delle attività di perforazione, campionamento, decontaminazione delle attrezzature (comprese le acque), i residui delle attività di laboratorio (chimiche, fisiche, microbiologiche, ecc.), nonché tutto il materiale, le attrezzature, i DPI a perdere prodotti durante e dopo l'esecuzione delle attività in oggetto e le cassette catalogatrici contenenti le carote da smaltire a fine attività.

Lo stoccaggio dovrà essere gestito in conformità a quanto disposto circa le tempistiche e le modalità del 'deposito temporaneo' dei rifiuti, ex art. 183, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006.

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi adeguati ed autorizzati al trasporto in ottemperanza alla norma ADR, RID, IMDG quando applicabili.

Per tutti i rifiuti inviati a recupero e/o smaltimento dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativamente al formulario di trasporto ed alla certificazione di avvenuto recupero e/o smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto.

Art. 51 - Ripristino dell'area

Terminate le operazioni previste dai Piani di indagine, l'impresa Affidataria dovrà ripristinare l'area allo stato quo-ante.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 52 - Restituzione dei dati

I risultati di tutte le attività di campo e di laboratorio, nessuna esclusa, previste nel Piano di indagine a base di appalto dovranno essere oggetto di elaborati dettagliati.

Le relazioni e gli elaborati cartografici dovranno essere prodotti su supporto informatico, sia in formato cartaceo che digitale (formati standard quali: .doc; .xls; .pdf; .accdb; .jpg; .shp, .shx, .dbf; .dwg; ...), alla scala richiesta, e dovranno essere timbrati e firmati anche digitalmente da tecnici abilitati allo svolgimento della professione, secondo le competenze richieste.

I risultati delle attività di indagine svolte sul sito dovranno essere espressi anche sotto forma di rappresentazioni cartografiche (tra cui carta geologica e idrogeologica, carta dell'ubicazione delle indagini svolte, sezioni rappresentative della contaminazione, ...).

Per i dati analitici dovranno essere fornite tabelle di sintesi e/o cartografie tematiche di dettaglio, con indicate le concentrazioni rilevate, come ausilio ad una immediata lettura dei risultati delle attività di laboratorio.

Nello specifico, per le determinazioni analitiche di tutti i parametri chimici, i dati di caratterizzazione dovranno essere restituiti in forma editabile secondo un format adeguato e dovranno comprendere:

- a) tabelle di sintesi contenenti i risultati della caratterizzazione, che pongano in evidenza gli eventuali superamenti e indichino, per quanto concerne i campioni di sedimento, profondità di campionamento, sondaggio di riferimento e valori di concentrazione limite per ciascun parametro ricercato;
- b) mappe con l'ubicazione dei sondaggi realizzati e l'indicazione dei punti ove si sono rilevati superamenti delle CSC relative alla destinazione d'uso prevista per l'area in esame, che evidenzino gli analiti presenti.

Ove il format non fosse già definito, l'Appaltatore dovrà provvedere ad elaborarne uno che risponda ai requisiti sopraelencati, da concordare con la Stazione appaltante.

In questo caso, i dati derivanti dalle attività di caratterizzazione (posizione del sondaggio, profondità di campionamento, batimetrie, lunghezza della carota, livelli prelevati, concentrazioni analiti, ecc.) dovranno essere resi disponibili su supporto digitale, in un'unica tabella in formato MDB (Microsoft Access).

La formattazione dei dati dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- i nomi dei campi della tabella non dovranno contenere né spazi né caratteri speciali o di punteggiatura;
- è ammesso l'uso del carattere *underscore* (`_`);
- tutte le coordinate dovranno essere riferite al sistema di riferimento WGS84;
- ad ogni campione dovrà essere associato un unico record di una tabella che dovrà contenere tutte le informazioni richieste.
- dovranno essere adottati come codici delle stazioni e dei campioni unicamente quelli forniti nel relativo piano operativo di campionamento;
- i primi campi della tabella dovranno essere obbligatoriamente i seguenti:
 - Codice del campione (Codice_Campione);
 - Gradi Latitudine (Lat Gradi);
 - Primi Latitudine (Lat Primi);
 - Secondi Latitudine (Lat Sec);
 - Gradi Longitudine (Long Gradi);
 - Primi Longitudine (Long Primi);
 - Secondi Longitudine (Long Sec).

Ogni scostamento da tali indicazioni dovrà essere preventivamente concordato con la D.E.C..



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - PORTO DI BRINDISI

LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA PORTUALE MEDIANTE BANCHINAMENTO E REALIZZAZIONE DELLA RETROSTANTE COLMATA TRA IL PONTILE PETROLCHIMICO E COSTA MORENA EST - II LOTTO. CARATTERIZZAZIONE DEI FONDALI MARINI. [CUP B81B20001370005] [CIG _____]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Al termine della campagna di indagini dovrà essere compilata una relazione conclusiva comprendente l'elencazione di tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei lavori, compresa la descrizione delle metodologie utilizzate. Alla relazione conclusiva saranno allegati i seguenti ulteriori elaborati: ubicazione dei campionamenti, stratigrafie dei carotaggi eseguiti. Le stratigrafie riporteranno il tipo di perforazione, le profondità dei vari litotipi riconosciuti, la descrizione litologica, l'indicazione dei livelli campionati (da analizzare e da conservare) la percentuale di carotaggio, il codice identificativo del campionamento, fotografie della carota e della trivella posizionata.

Art. 53 - Conoscenza delle condizioni locali e di gara

Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto, sull'esecuzione dei Piani di Caratterizzazione e sulla determinazione del prezzo offerto.